

Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012

L'Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010

Ieri, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 – che ha modificato il precedente documento direttoriale del 16 settembre 2011 – è stata posticipata al **31 gennaio 2012** la data entro cui effettuare la **comunicazione** delle operazioni **rilevanti ai fini IVA**, per l'anno **2010**, soggette all'**obbligo di fatturazione** e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.

Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l'adozione dei necessari **adeguamenti** di carattere **tecnologico**, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune **difficoltà operative** legate al nuovo adempimento. Infatti, poiché la futura comunicazione del 31 gennaio 2012, che interessa operazioni relative all'anno 2010, è stata attuata con il provvedimento del 22 dicembre 2010, il soggetto interessato **non era a conoscenza** dell'**obbligo** successivamente introdotto e, conseguentemente, sono emerse oggettive difficoltà per inquadrare le operazioni da segnalare.

Nonostante l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli **esempi** riportati sono spesso di carattere “**scolastico**” e comunque **non sufficienti** a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.

In primo luogo, sarebbe necessario chiarire il trattamento da riservare ad alcune **tipologie di contratti stipulati nel corso del 2009** – anno per il quale non vige l'obbligo di comunicazione – che riversano **effetti** di carattere **fiscale** anche nel corso del **2010**. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un **contratto di fornitura** di beni, di importo complessivo sopra la soglia di 25.000 euro il cui acconto, con relativa fattura, sia stato pagato nel corso del 2009 (ad esempio, di 8.000 euro), mentre la consegna della merce ed emissione della fattura a saldo nel 2010 (ad esempio, di 22.000 euro): essendo un'**operazione frazionata**, non è chiaro se, ai fini della determinazione della soglia, si debba tener conto **anche** dell'**acconto** versato nel **2009**, nel qual caso

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

sussisterebbe l'obbligo di comunicazione, ovvero se lo stesso non è rilevante in quanto riferito ad una annualità **non soggetta** a comunicazione. In tale ultima ipotesi, che sembra **preferibile**, l'operazione non deve essere comunicata in quanto l'importo di "competenza" del 2010 non supera la soglia minima di 25.000 euro.